



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER IL TRENTINO – ALTO ADIGE/SÜDTIROL

SEDE DI TRENTO

composta dai magistrati:

Chiara BERSANI Presidente rel.

Robert SCHÜLMERS VON PERNWERTH Consigliere

Massimo AGLIOCCHI Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di responsabilità iscritto al **n. 4795** del registro di Segreteria,

promosso dalla Procura regionale a carico dei signori:

- L.F., nato il OMISSIS a OMISSIS, residente a OMISSIS (C.F. OMISSIS);

- M.B., nata il OMISSIS a OMISSIS, residente a OMISSIS (C.F. OMISSIS);

- R.G., nato il OMISSIS a OMISSIS, residente a OMISSIS (C.F. OMISSIS);

- L.M., nata il OMISSIS a OMISSIS, residente a OMISSIS (C.F. OMISSIS),

tutti rappresentati e difesi dagli avvocati Alessandro Urciuoli (C.F.

OMISSIS - fax 0461 984476 – pec.

alessandro.urciuoli@pectrentoavvocati.it) e Gianpiero Luongo (C.F.

OMISSIS – pec: gianpiero.luongo@pectrentoavvocati.it) entrambi del

foro di Trento, con studio in Trento, via F. Serafini n. 9, presso i quali eleggono domicilio;

per il risarcimento della somma complessiva di euro 4.961,01, con responsabilità parziaria pari ad euro 992,20 ciascuno, in favore del Comune di OMISSIS, oltre rivalutazione e interessi legali, e pagamento delle spese legali in favore dello Stato;

VISTI tutti gli atti ed i documenti di causa;

UDITI, alla pubblica udienza del 10.04.2024, con l'assistenza del Segretario di udienza dott. Davide Orlandi, il Presidente relatore, il P.M. in persona del S.P.G. Adamo Nicola Pepe, e l'Avv. Alessandro Urciuoli per i convenuti;

PREMESSO e CONSIDERATO in fatto e diritto quanto segue:

FATTO

1. La fattispecie concerne il preteso danno arrecato al Comune di OMISSIS per l'affidamento ad avvocato del libero foro di un incarico, in tesi, illegittimo per "*violazione dell'art. 41 del d.P.R.n. 49/1973*" in quanto immotivatamente conferito a professionista privato anziché, gratuitamente, all'Avvocatura Distrettuale dello Stato, come per il Requirente sarebbe stato possibile ai sensi della citata norma.

Premette la Procura di aver accertato, a seguito dell'istruttoria svolta, che con deliberazione della Giunta municipale n. 78 del 31.07.2017 l'ente ha conferito a trattativa diretta, ex art. 21, comma 2, lett. h) della L.P. n.23/1990, all'avv. OMISSIS "*l'incarico di consulenza ed assistenza legale in relazione alla vertenza relativa all'occupazione di una porzione di suolo pubblico da parte dell'edificio privato 'OMISSIS' (p.ed. OMISSIS*

C.C. in OMISSIS) al costo di € 3.400,00, oltre spese 15%, 4% C.n.p.a.

e IVA 22%,” e ha liquidato il compenso di euro 4.961,00 con mandato di pagamento n. 183 del 23.09.2019.

Per il Requirente, “Con la citata delibera la Giunta qualificava il patrocinio legale come un incarico di studio, ricerca e consulenza ai sensi dell’art. 39sexies, comma 2, della L.P. n. 23/1990 in ragione del fatto che l’affidamento avrebbe avuto ad oggetto l’acquisizione di pareri e valutazioni tecniche atte ad assicurare supporti specialistici all’amministrazione comunale” (pag. 2 citazione), “senza minimamente considerare la facoltà di avvalersi, senza alcun onere per le Casse del Comune, della competenza tecnica altamente specializzata dell’Avvocatura distrettuale di Stato (sent. n. 150/2021 Sezione II Giurisdizionale Centrale d’Appello)” (ivi, pag. 5) offerta dall’art. 41 del d.P.R. n. 49/1973 (Norme di attuazione dello Statuto speciale per il Trentino Alto-Adige), per il quale “La Regione, le Province, i Comuni e li altri Enti locali possono avvalersi del patrocinio legale dell’Avvocatura dello Stato”.

Il danno è individuato nell’intero corrispettivo dell’incarico, sull’osservazione che il ricorso all’Avvocatura dello Stato avrebbe evitato ogni esborso.

La citazione imputa a tutti i convenuti la colpa grave, considerate sia la mancanza di alcuna motivazione, nella delibera di affidamento, circa la scelta di non avvalersi del patrocinio gratuito offerto dall’art. 41 citato (la disposizione in esame “non pone l’Ente nelle condizioni di poter effettuare una scelta arbitraria tra la facoltà di avvalersi del gratuito

patrocinio dell'Avvocatura dello Stato e la possibilità di ricorrere all'assistenza legale di un avvocato del libero foro alle migliori condizioni di mercato", presupponendo "comunque un uso accorto del potere discrezionale del quale il Giudice contabile è legittimato verificare la razionalità, l'imparzialità e la congruenza rispetto ai fini", pag. 4), che la "misura dello scostamento tra la condotta effettivamente tenuta dagli amministratori e quella richiesta dalla norma cui gli stessi si sarebbero dovuti attenere" (pag. 5). Il danno è ripartito (pag. 5 e 6) per quote pari, ravvisando l'Attrice il pari apporto causale delle loro condotte ("Avendo chiaro che, in virtù del rapporto di servizio che intercorre tra pubblici funzionari ed ente di appartenenza, il modello cui devono conformarsi gli amministratori nell'esercizio dei propri compiti è quello dell'homo eiusdem professionis et condicionis, si ritiene che l'apporto causale di tutti coloro che hanno preso parte, a vario titolo, alla deliberazione giuntale debba essere considerato del tutto equivalente").

Quanto alla posizione degli assessori e del sindaco (.F., M.B., R.G., L.M.) si in citazione si rileva come *"la competenza relativa al conferimento di incarichi legali costituisca, a tutti gli effetti, esercizio di potere gestionale riservato all'organo di vertice politico e che, pertanto, gli stessi siano tenuti a conoscere scrupolosamente i principi di legge che regolano la propria attività (art. 54 Cost.). Ciò vale maggiormente se si considera che la fattispecie in esame rappresenta una delle rare eccezioni al principio di netta separazione tra potere politico e potere gestionale."* Quanto alla posizione del Segretario comunale (OMISSIS), la competenza esercitata (*"ha apposto sulla delibera il parere favorevole*

di regolarità tecnico amministrativa, funzionale ad assicurare, nella fase preventiva della formazione del provvedimento, il controllo della regolarità e correttezza dell'azione amministrativa") la renderebbe "corresponsabile degli amministratori deliberanti, ai sensi e per gli effetti dell'art. 81 del D.P.Reg 01.02.2005 n. 3/L. all'epoca vigente".

La citazione si dà carico di esaminare compiutamente le eccezioni e osservazioni presentate dagli interessati in sede di deduzioni, non ritenendole meritevoli di accoglimento né quanto alla prescrizione (poiché la domanda risarcitoria è stata azionata rispetto al mandato di pagamento emesso il 23.09.2019), né relativamente all'interpretazione dell'ambito di estensione delle funzioni dell'Avvocatura dello Stato delle quali i comuni del Trentino possono disporre gratuitamente ai sensi del citato art. 41 d.P.R. 49/1973 (per la Procura *"tra le funzioni istituzionali dell'Avvocatura distrettuale dello Stato, oltre all'attività contenziosa, vi è notoriamente quella consultiva"* compresa nell'art. 13 R.D. 30.10.1933 n. 1611).

2. Con decreto n. 32 del 12.12.2023 il Presidente di questa Sezione ha determinato in euro 694,54, comprensivi di rivalutazione monetaria e interessi, la somma che ciascuno dei convenuti ha facoltà di versare al Comune di OMISSIS per la definizione del giudizio con rito monitorio, previa accettazione, ai sensi dell'art. 131 c.g.c.

3. OMISSIS ha accettato l'addebito determinato nel citato decreto mediante dichiarazione di accettazione resa in calce allo stesso il 08.02.2024 con firma contestualmente autenticata dall'Avv. Romano Niccolini, ivi nominato difensore con procura speciale. La sua posizione

è stata definita con ordinanza presidenziale n. 3 del 28.02.2024.

4. Tutti gli altri convenuti, nei confronti dei quali il processo continua con il rito ordinario all'odierna udienza, si sono costituiti il 21.03.2024 conferendo mandato agli avv.ti Urciuoli e Longo e chiedendo in via principale l'assoluzione dalla domanda attorea; subordinatamente, la riduzione della condanna *"nei limiti di giustizia e delle emergenze processuali"*, con esercizio del potere di riduzione dell'addebito ex art. 83, comma 1, del RD 2440/1923 e dell'art. 52, comma 2, del RD 1214/1934 e/o ai sensi dell'art. 1 comma 1 della L. 14.01.1994 n. 20.

La difesa dei convenuti si incentra, in estrema sintesi, su due argomentazioni:

- l'incarico avrebbe avuto ad oggetto una pura consulenza specialistica in materia edilizia (formulazione di *"parere scritti finalizzati all'individuazione della/e soluzione/i percorribili entro 75 giorni dalla comunicazione della delibera di affidamento"* e elaborazione di *"bozze di lettere e/o diffide"*) e non avrebbe nemmeno avuto ad oggetto *"un parere connesso ad una attività di natura giudiziale"*, e per tale motivo esso non rientrerebbe nell'ambito applicativo dell'art. 41 d.P.R. n. 49/1973 ma della disciplina degli incarichi di consulenza di cui all'art. 39sexies, comma 2, della L.P. 23/90, e risulterebbe legittimo rispetto a tale norma e alla norma statale corrispondente, l'art. 7, comma 6, del d.lgs. n. 165/2001;
- l'art. 13 del R.D. 30.10.1993 n. 611, Testo Unico delle leggi e delle norme giuridiche sulla rappresentanza e difesa in giudizio

dello Stato e sull'ordinamento dell'Avvocatura di Stato, non troverebbe applicazione nei confronti della Regione Trentino-Alto Adige, delle Province e dei comuni in essa siti, nei confronti dei quali la disciplina del ricorso all'Avvocatura dello Stato si rinverrebbe solo nel citato art. 41 del d.P.R. n. 49/1973, norma speciale e Statuto della Regione.

Per la Difesa andrebbe comunque esclusa una colpa grave dei convenuti (o comunque sussisterebbero ampi margini per la riduzione dell'addebito in considerazione del contesto anche temporale in cui i convenuti hanno operato), poiché a) anche laddove volesse inquadrarsi l'incarico in questione nell'ambito di applicazione dell'art. 41 d.P.R. 49/1973, quali componenti di un organo collegiale assistito dalle competenze di organi interni con specifici compiti istruttori e di assistenza legale essi avevano maturato un legittimo affidamento sulla conformità dell'incarico alla legge (la Difesa richiama i criteri di valutazione dell'elemento soggettivo negli organi collegiali espressi da questa Sezione in una serie di precedenti: sent. n. 100/2022, nonché n. 26/2022; 4/2023, n. 5/2023 e n. 23/2023), e b) l'eventuale esistenza di una prassi dell'Avvocatura Distrettuale di Trento nel senso di fornire consulenza ai comuni del Trentino non rileverebbe quale criterio giuridico per giudicare illegittimo il mancato ricorso all'Ufficio per attività di consulenza legale non compresa nella norma di legge.

La Difesa rileva anche che il richiamo al citato art. 13 TU sarebbe *"inammissibilmente tardivo"* in quanto presente solo nell'atto di citazione, e non nell'invito a dedurre, nel quale si censura solo la

violazione dell'art. 41 relativo al patrocinio legale.

5. All'udienza del 10.04.2024 il PM, in persona dal SPG Nicola Adamo Pepe, ha rilevato l'infondatezza dell'eccezione di nullità dell'atto di citazione per difformità con l'invito a dedurre, poiché il nucleo essenziale dell'azione sarebbe rimasto identico, e nel merito ha ripercorso le argomentazioni a sostegno della tesi attorea concludendo come in atti. L'Avv. Urciuoli ha ripreso le argomentazioni a sostegno della difesa rilevando ulteriormente che, in presenza di norma speciale (l'art. 41 d.P.R. 49/1973, che disciplina per il Trentino Alto Adige le attività offerte gratuitamente dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato), non può ritenersi che a favore della Regione e dei comuni in essa compresi siano esercitabili gratuitamente le diverse attività e le funzioni previste dal citato TU n. 1611/1933 a favore delle amministrazioni dello Stato, in assenza di estensione fattane dal Legislatore.

Alla stessa udienza la causa è passata in decisione.

DIRITTO

1. Preliminare ad ogni altra questione risulta l'accertamento dell'oggetto dell'incarico.

La delibera di affidamento dell'incarico (n.78/2017, all. 3.1. Procura) reca l'intestazione "*Affido all'avv. OMISSIS incarico di consulenza ed assistenza legale in relazione alla vertenza relativa all'occupazione di una porzione di suolo pubblico da parte dell'edificio privato "OMISSIS" (p.ed. OMISSIS C.C. OMISSIS)*". L'intestazione fa riferimento ad una "vertenza" ma il fine, l'oggetto e i limiti dell'incarico sono così precisati nell'atto:

- nelle premesse si fa riferimento (pag. 2) alla *“necessità di regolarizzare la situazione afferente all’occupazione di una porzione di suolo pubblico da parte dell’edificio privato OMISSIS”* e di *“approntare le iniziative più idonee per tutelare la proprietà pubblica”*. Dopo il fallimento di precedenti tentativi del Comune, ripetuti nel corso dei precedenti anni, di risolvere bonariamente l’occupazione (ritenuta abusiva dal comune) del suolo pubblico costituito da una porzione di strada, e dopo aver inutilmente proposto alla proprietà occupante l’acquisto del suolo a congruo prezzo, l’amministrazione rileva che *“tale aspetto presenta una notevole complessità interpretativa e giuridica per cui si rende indispensabile affidare ad un professionista l’incarico per un parere che supporti l’operato dell’Amministrazione, posto che la struttura burocratica di questo ente non è in grado di assolvere all’attività in questione in quanto l’espletamento della medesima presuppone conoscenze ed esperienza eccedenti le normali competenze del personale dipendente”*;

- il commissionato parere ha il seguente contenuto, precisato nell’oggetto dell’incarico (pag. 3): - *“formulazione di parere scritto finalizzato all’individuazione della/e soluzione/i percorribili entro 75 giorni dalla comunicazione della delibera di affidamento oltre periodo feriale”*; - *“stesura di bozze di lettere e/o diffide”*;

- l’incarico ha durata e remunerazione predeterminati, e prevede che *“tale compenso verrà liquidato al termine della prestazione, dietro presentazione di regolare fattura da parte del professionista”*).

Dunque, la motivazione non rende alcuna evidenza di una “vertenza”,

ma di un contesto nel quale il comune, a fronte del rifiuto della parte privata di acquistare la proprietà del suolo, e al fine di potersi determinare nel modo legittimo e più opportuno, deve decidere quali attività intraprendere (come si legge ancora nelle premesse, *“anche in considerazione del fatto che la situazione in essere perdura da decenni nel corso dei quali sono state assunte diverse iniziative le cui implicazioni fattuali e giuridiche vanno attentamente soppesate”*), e tale decisione deve assumere ponderatamente, a seconda dello scenario *“giuridico e fattuale”* esistente il cui studio intende affidare ad un professionista in materia legale (in mancanza di professionalità interne adeguate ad assicurare le alte conoscenze necessarie all'uopo). Lo scopo della consulenza è dunque quello di supportare gli uffici dell'amministrazione nell'individuazione delle iniziative amministrative più opportune – dunque, una consulenza in atti di istruttoria e valutazione tecnica della situazione e delle possibili soluzioni legittimamente percorribili dal comune -.

Si tratta dunque di un incarico avente ad oggetto una consulenza in materia giuridica volta a integrare le conoscenze giuridiche necessarie all'amministrazione per determinarsi legittimamente nell'esercizio delle proprie competenze amministrative (una consulenza giuridica di supporto all'attività amministrativa). Del tutto coerentemente, l'incarico è circoscritto temporalmente e saldato alla sua scadenza (non lo è tipicamente una consulenza collegata ad un patrocinio legale), ed è remunerato in maniera fissa (e non già con riferimento ai parametri vigenti per il corrispettivo di una attività di difesa giudiziale o

stragiudiziale). Decisivamente, la consulenza commissionata non risulta collegata ad un contenzioso pendente, né necessariamente ad esso finalizzata: essa non prevede la predisposizione di atti di difesa legale con patrocinio o assistenza (come ricorsi, citazioni o atti introduttivi di contenziosi, transazioni su atti contenziosi di terzi); agli atti di causa non si riscontra traccia alcuna di un contenzioso, né di una controversia azionata da parte privata o pubblica sì che possa ritenersi che la situazione fosse in una fase precontenziosa. La situazione che ne emerge è solo potenzialmente contenziosa, ma non legata ad alcuna controversia giudiziale o stragiudiziale attuale al momento dell'incarico: non si rinvencono nemmeno precedenti atti definitivi dell'ente (come intimazioni, diffide di sgombero, decreti di acquisizione o altre manifestazioni autoritative di pubblico potere) all'eventuale valutazione dei quali, anzi - quali possibili soluzioni -, la consulenza è finalizzata laddove nell'oggetto dell'incarico rientra anche la *“predisposizione di lettere e/o diffide”*, cioè ad atti che il comune compie autonomamente laddove prodromici all'adozione di atti autoritativi.

2. Occorre ora esaminare il disposto dell'art. 41 del d.P.R. n 49/1973 – Norme di attuazione dello Statuto speciale per il Trentino Alto-Adige.

Il Requirente non contesta che l'incarico abbia avuto ad oggetto una consulenza in materia giuridica avente ad oggetto l'affiancamento del professionista alle attività amministrative relative ad una questione specifica in materia edilizia: la tesi attorea si basa invece sulla premessa che l'art. 41 del d.P.R. n. 49/1973, legittimando la Regione, alle due Province Autonome e ai comuni del Trentino-Alto Adige di avvalersi

gratuitamente del patrocinio legale dell'Avvocatura dello Stato, consenta di ricorrervi anche per tutti gli incarichi di consulenza in materia giuridica, perché *“tra le funzioni istituzionali dell'Avvocatura distrettuale dello Stato, oltre all'attività contenziosa, vi è notoriamente quella consultiva”* prevista dall'art. 13 R.D. 30.10.1933 n. 1611 ai sensi del quale *“l'Istituto fornisce assistenza legale e tecnica alle Amministrazioni dallo stesso patrocinate e [che] si traduce nella collaborazione nei confronti degli Enti al fine della soluzione di questioni tecnico-giuridiche ed interpretative che riguardano tutti gli ambiti dell'attività amministrativa”*. In tesi, l'attività professionale remunerata con l'incarico in questione sarebbe stata *“surrogabile dalla prestazione a titolo gratuito di un organo di difesa altamente qualificato”* (e comunque *“nella citata deliberazione non vi è traccia alcuna dell'infungibilità della prestazione tecnica del professionista privato”*, pag. 8, 9 e 10 citazione). Il Collegio non ritiene di condividere la tesi attorea per le seguenti considerazioni.

2. 1. Il testo dell'art. 41 dello Statuto speciale della Regione Trentino-Alto Adige, d.P.R. n. 49/73 vigente al momento dei fatti (prima delle modifiche introdotte dall'art. 1, comma 1 del d.lgs. 15 maggio 2023, n. 64, intestato *“Modificazioni del decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 1973, n. 49, in materia di patrocinio legale dell'Avvocatura dello Stato”*, entrato in vigore il 23 giugno 2023), aveva il seguente tenore: *“1. La regione, le province, i comuni e gli altri enti locali possono avvalersi del patrocinio legale dell'Avvocatura dello Stato. 2. Gli articoli 39 e 40 del decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 1973,*

n. 49, sono abrogati.”. La norma, dunque, prevedeva espressamente la facoltà di tali enti di avvalersi dell’Avvocatura dello Stato per le sole funzioni dell’Avvocatura relative al “*patrocinio legale*”.

2. 2 In merito al significato del termine “patrocinio legale” va rilevato che, in base ad una interpretazione non solo letterale, ma logica e sistematica della norma, in tale ambito devono ricomprendersi le attività di rappresentanza e difesa degli interessi dell’amministrazione in una controversia - pendente (caso a cui si riferisce la sentenza citata dal Requirente, Sez. II Centrale Appello, n. 150/2021, di conferma della sent. di questa Sezione n. 32/2019) o da iniziare, in sede giudiziaria o stragiudiziale (per evitare o comporre una controversia in sede giudiziaria) -, come anche tutte le attività che, pur non essendo strettamente di difesa, sono però strumentali ad una difesa giudiziale o stragiudiziale dell’amministrazione rispetto ad una controversia: possono infatti ritenersi incluse nell’ambito delle attività di “*patrocinio legale*” offerte dall’art. 41 del d.P.R. n. 49/1973 anche le consulenze in materia legale che siano finalizzate o connesse alla soluzione di una controversia (cfr. questa Sezione, sent. n. 4/2022, per un incarico di consulenza legale che si inseriva in una controversia per la quale il comune aveva intrapreso la strada dell’arbitrato e che per questo motivo risultava “*unitario e avente ad oggetto l’incarico di difesa legale, non già frazionabile in due distinte prestazioni, una di natura consulenziale e l’altra di patrocinio legale*”; sent. n. 4/2023, per una fattispecie simile nella quale “*le presunte attività “consulenziali” ... rese dall’avvocato incaricato nel corso e/o a margine del giudizio dinanzi al T.R.G.A. di*

Trento (anche al fine di modificare in parte gli atti impugnati) ...non si differenziano da tutte quelle normali attività di consultazione ed assistenza che vengono di regola rese a favore del cliente eventualmente anche al fine di giungere ad una composizione della lite”).

Restano invece fuori dal concetto di “*patrocinio legale*” le attività di consulenza svincolate dall’attività di difesa in una controversia, *id est* le attività che non involgano la rappresentanza e difesa degli interessi dell’amministrazione verso terzi ma consistano in attività di istruttoria, studio, valutazione di problematiche di natura giuridica che si presentino l’espletamento delle attività dell’amministrazione, come nella fattispecie in esame.

2. 3 L’interpretazione storico sistematica dell’art. 41 d.P.R. n. 49/1973 esclude che esso intenda includere, nella legittimazione della Regione, delle due Province Autonome e dei comuni del Trentino-Alto Adige a rivolgersi al patrocinio legale dell’Avvocatura dello Stato, quella di ricorrervi per le attività diverse dal patrocinio, indicate dall’art. 13 del TU n. 1611/1933, che l’Avvocatura dello Stato svolge a favore delle amministrazioni dello Stato.

Va infatti considerato che l’intera disciplina delle funzioni dell’Avvocatura dello Stato nei confronti della Regione, delle due Province autonome e dei comuni in esse compresi ha subito profonde modifiche ad opera dell’art.1 del d.lgs. 14/04/2004, n. 116, intestato “*Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige/Südtirol concernenti modifiche al D.P.R. 1° febbraio 1973, n. 49,*

in materia di funzioni dell'Avvocatura dello Stato”.

Antecedentemente a tale riforma, la disciplina era fissata nell’art. 39 (per la Regione) e negli articoli 40 e 41 (per le due Province Autonome e per “*gli altri enti pubblici locali*”). Per la sola Regione l’art. 39 disponeva che “*Le funzioni dell'Avvocatura dello Stato nei riguardi dell'Amministrazione statale sono estese all'Amministrazione regionale del Trentino-Alto Adige anche nei casi di amministrazione delegata ai sensi dell'art. 16 dello statuto. Nei confronti della suddetta amministrazione regionale si applicano le disposizioni del testo unico e del regolamento approvati rispettivamente con regi decreti 30 ottobre 1933, n. 1611 e n. 1612, e successive modificazioni; nonché gli articoli 25 e 144 del codice di procedura civile*”. Per le due Province Autonome e per i comuni gli art. 40 e 41 prevedevano solo il patrocinio obbligatorio (“*l’Avvocatura dello Stato assume la rappresentanza e difesa nelle controversie relative alle funzioni delegate*”) e la possibilità per l’Avvocatura di assumerne il patrocinio facoltativo (“*L’avvocatura dello Stato può anche assumere, se richiesta, la rappresentanza e la difesa delle province anche fuori dalla ipotesi prevista nel comma precedente, nonché dei comuni e degli altri enti locali per le controversie relative alle funzioni ad essi delegate ai sensi dell'art. 18. secondo comma, dello statuto*”). Dunque, prima della riforma del 2004, un richiamo alle funzioni del TU 1611/1933 era espressamente previsto a favore della Regione, mentre per Province e comuni l’Avvocatura poteva invece assumere unicamente il patrocinio legale, obbligatorio o facoltativo a seconda delle materie, ma comunque inteso come “*rappresentanza e difesa nelle controversie*” nelle quali tali

enti erano coinvolti.

Con la riforma del 2004, che cristallizza il testo dell'art. 41 vigente al momento dei fatti di cui è causa, sono stati abrogati gli articoli 39 e 40 e il ricorso all'Avvocatura dello Stato da parte della Regione, Province Autonome e comuni del Trentino è unitariamente disciplinato dall'art. 41 nel testo *“La regione, le province, i comuni e gli altri enti locali possono avvalersi del patrocinio legale dell'Avvocatura dello Stato.”*, che esaurisce la disciplina in materia. Risultano espunti l'estensione a tutte le funzioni dell'Avvocatura e il precedente riferimento al TU 1611/1933 (che erano in precedenza previsti, seppure solo per la Regione), e si offre alle amministrazioni del Trentino - Alto Adige unicamente la possibilità di avvalersi del *“patrocinio legale”* dell'Avvocatura, termine che, in linea con la terminologia precedente usata dal Legislatore, non può che intendersi come *“la rappresentanza e difesa nelle controversie”* in cui esse siano coinvolte.

Da tale evoluzione normativa non si trae solo la conferma della nozione di *“patrocinio legale”* come attività connessa alla difesa in controversie, ma anche l'osservazione che la possibilità di avvalersi del patrocinio legale ex art. 41 d.P.R. 49/1973 non include quella di avvalersi delle altre funzioni dell'Avvocatura dello Stato indicate nel RD 1611/1933: atteso che l'art. 41 è frutto di profonda riforma disposta dal Legislatore nel 2004, e che la disciplina previgente prevedeva l'estensione a tutte le funzioni dell'Avvocatura dello Stato e il richiamo all'applicabilità del RD 1611/1933 (seppure nei confronti della sola Regione del Trentino Alto-Adige), se il Legislatore della riforma avesse voluto mantenere la

possibilità di ricorrere all'Avvocatura anche per funzioni (diverse dal patrocinio) di cui al TU n. 1611/1933, o estenderle *ex novo* alle due Province Autonome e agli altri enti locali, lo avrebbe espressamente disposto.

Il Collegio non ritiene dunque di poter addivenire ad una interpretazione estensiva dell'art.41 che porti a forzare, oltre che la lettera della norma, la sua evoluzione storico sistematica, anche considerando i rilevanti effetti che essa comporterebbe per l'Avvocatura sul piano organizzativo e finanziario, per i costi connessi ad una generalizzata disponibilità a prestare gratuitamente attività consulenziale di mero affiancamento a tutte le amministrazioni del Trentino nell'espletamento delle funzioni di amministrazione attiva.

2. 4 Il Requirente deposita (all. 6 Procura) la nota diramata dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Trento in occasione dell'entrata in vigore del nuovo testo dell'art. 41 (recentemente modificato dall'art. 1 del d.lgs. 15.05.2023, n. 64, ed entrato in vigore il 23.06.2023) poiché, in tesi, laddove in essa si comunica la disponibilità *“per prestare il proprio patrocinio e la propria consulenza agli Enti locali della Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol, come già nel previgente regime normativo”*, tale nota dimostrerebbe la disponibilità a prestare ai comuni del Trentino Alto Adige una attività di consulenza svincolata da alcuna controversia anche nel nuovo regime, come nel previgente.

Il Collegio rileva, in contrario, che anche il nuovo testo dell'art. 41 (*“1. La Regione, le Province, i comuni e gli enti locali, considerata la natura fiduciaria dell'incarico, possono avvalersi del patrocinio legale*

dell'Avvocatura dello Stato, dell'avvocatura interna, ove costituita, o di soggetti esercenti la libera professione. 2. Gli enti di cui al comma 1 possono stipulare con l'Avvocatura dello Stato protocolli d'intesa volti a disciplinare materie, casi e modalità' di patrocinio. I protocolli di intesa possono essere stipulati anche dagli organismi rappresentativi degli enti locali, nel rispetto dell'autonomia di ciascun ente»), continua a prevedere come il precedente la possibilità per gli enti in parola di ricorrere gratuitamente al solo “*patrocinio legale*” dell’Avvocatura, senza estendere espressamente nei loro confronti tutte le altre diverse funzioni dell’Avvocatura, previste dal TU 1611/1933.

Le considerazioni già sopra svolte non consentono dunque al Collegio di ricavare da tale nota la conclusione che ne trae il Requirente, ma solo la disponibilità dell’Avvocatura a prestare le consulenze che le amministrazioni sono legittimate a chiedergli in base all’art. 41, nel nuovo testo come nel previgente, e cioè le consulenze connesse ad una attività di “*patrocinio legale*” - come meglio già descritto sopra -. Va inoltre considerato che per la disciplina de “*le materie, i casi e le modalità di patrocinio*” il nuovo testo dell’art. 41, secondo comma, prevede la stipulazione di appositi protocolli d’intesa tra l’Avvocatura e gli enti interessati, per cui non risulta plausibile ricorrere a tale nota per individuare l’ambito delle attività di patrocinio, la cui estensione il Legislatore ha voluto rimettere ai citati protocolli.

2. 5 In sintesi, una interpretazione letterale e storico sistematica dell’art. 41 del d.P.R. n. 49/1973 impone di ritenere che, in virtù di tale norma, nei confronti della Regione, delle due Province Autonome e dei comuni

del Trentino-Alto Adige l'Avvocatura Distrettuale dello Stato esercita non già tutte le funzioni che le sono intestate dall'ordinamento, ma solo quelle di "*patrocinio legale*".

Rientrando il contestato incarico tra le consulenze in materia legale e giuridica non correlate alla difesa dell'amministrazione in una controversia, esso non rientra nelle attività di "*patrocinio legale*" per le quali il comune di OMISSIS poteva fare ricorso gratuitamente all'Avvocatura Distrettuale dello Stato; esso rimane invece soggetto ai diversi presupposti e limiti prescritti dalla disciplina sul conferimento di consulenze a soggetti esterni all'amministrazione - la violazione dei quali non è stata censurata dal Requirente nel presente giudizio -.

La possibilità per il Comune di OMISSIS di ricorrere al "*patrocinio legale*" dell'Avvocatura dello Stato, prevista dall'art. 41 d.P.R. n. 49/1973, non comprende quelle di ricorrere all'Avvocatura medesima per le diverse e ulteriori attività istituzionali dell'Avvocatura stessa indicate nell'art. 13 del TU n. 1611/1933. L'inapplicabilità del citato art. 13 alla fattispecie determina anche l'irrelevanza del rilievo formulato dalla Difesa relativamente all'inserimento solo in citazione – e non nell'invito a dedurre - del relativo richiamo.

La domanda attorea va pertanto respinta per carenza dell'elemento dell'antigiuridicità del fatto.

3. I convenuti vanno assolti da ogni addebito.

Ai sensi dell'art. 31, c. 2, c.g.c., spetta loro la rifusione delle spese affrontate per la difesa, le quali, in applicazione dei parametri offerti dal DM 55/2014, vengono liquidate a carico del Comune di OMISSIS in

	complessivi euro 900,00(novecento), oltre a spese generali, IVA e CPA	
	come per legge.	
	Nulla per le spese di giudizio, che rimangono a carico dello Stato.	
	P.Q.M.	
	LA CORTE DEI CONTI	
	SEZIONE GIURISDIZIONALE PER IL TRENTINO – ALTO	
	ADIGE/SÜDTIROL	
	SEDE DI TRENTO	
	definitivamente pronunciando, assolve i convenuti in epigrafe indicati e	
	liquida a loro favore le spese di cui all’art. 31, c. 2, del c.g.c. in euro	
	900,00(novecento), a carico del Comune di OMISSIS.	
	Nulla per le spese di giudizio.	
	Così deciso, in Trento, nella camera di consiglio del 10 aprile 2024.	
	Il Presidente rel/est	
	(Chiara BERSANI)	
	F.to digitalmente	
	Pubblicata mediante deposito in Segreteria il 28 maggio 2024	
	Il Funzionario Preposto	
	(dott. Bruno Mazzon)	
	F.to digitalmente	
	DECRETO	
	Ravvisati gli estremi per l’applicazione dell’art. 52 del decreto legislativo	
	30 giugno 2003 n. 196, si dispone che a cura della Segreteria venga	
	20	

apposta, sull'originale della presente sentenza, l'annotazione per cui in caso di riproduzione della stessa in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica, vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti ivi nominati.

IL PRESIDENTE

(Chiara Bersani)

f.to digitalmente

Depositato in Segreteria il 28 maggio 2024

Il Funzionario Preposto

(dott. Bruno Mazzon)

f.to digitalmente

In esecuzione del sopra esteso provvedimento, ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, in caso di diffusione o riproduzione della presente decisione in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti ivi nominati.

Trento, 28 maggio 2024

Il Funzionario Preposto

(dott. Bruno Mazzon)

f.to digitalmente

[illegible]